

## SANZIONI AMMINISTRATIVE

### IMPRESA INDIVIDUALE

FATTISPECIE	NORMA VIOLATA	SOGGETTI SANZIONATI	TERMINE	SANZIONE
<u>imprenditore</u> : ISCRIZIONE	Art. 2196 c.c.	IMPRENDITORE	30 gg. dall'inizio dell'impresa <sup>1</sup>	Da € 10 a € 516 <b>(pagamento in misura ridotta € 20)</b>
<u>imprenditore</u> : MODIFICHE  (ditta, oggetto <sup>2</sup> , sede <sup>3-4</sup> , residenza <sup>5</sup> , institori o procuratori)	Art. 2196 c.c.	IMPRENDITORE	30 gg. da quello in cui le modificazioni si verificano	Da € 10 a € 516 <b>(pagamento in misura ridotta € 20)</b>
<u>imprenditore</u> : CESSAZIONE	Art. 2196 c.c.	IMPRENDITORE	30 gg. da quello in cui la cessazione si verifica	Da € 10 a € 516 <b>(pagamento in misura ridotta € 20)</b>
<u>imprenditore</u> : SEDE SECONDARIA	Art. 2197 c.c.	IMPRENDITORE	30 gg. dall'istituzione della sede secondaria	Da € 10 a € 516 <b>(pagamento in misura ridotta € 20)</b>
<u>Imprenditore</u> con sede principale all'estero: ISCRIZIONE di sede secondaria	Art. 2197 c.c.	IMPRENDITORE	30 gg. dall'istituzione di sede secondaria in Italia	Da € 10 a € 516 <b>(pagamento in misura ridotta € 20)</b>

<sup>1</sup> Poiché la ricevuta della Comunicazione Unica è titolo per l'avvio dell'attività dell'impresa (è necessario comunicare quale data di inizio attività contestuale all'iscrizione la data di presentazione della Comunicazione Unica), questa sanzione continuerà ad essere applicata solo per iscrizioni con inizio attività precedente al 01.04.2010. In caso di aggiunta di attività per impresa iscritta inattiva, si rientra nell'ipotesi delle modifiche.

<sup>2</sup> Per decisione del Conservatore, sentito il Giudice del Registro, e vista anche la giurisprudenza dominante, per oggetto di una ditta individuale deve intendersi la sua attività.

<sup>3</sup> ATTENZIONE: verrà emessa sanzione sia in caso di trasferimento all'interno dello stesso Comune sia tra Comuni diversi.

<sup>4</sup> Non è sanzionata la modifica della sede legale per VARIAZIONE TOPONOMASTICA

<sup>5</sup> La residenza del titolare è un dato sanzionabile solo per le ditte individuali iscritte alla sezione speciale, ai sensi dell'art. 18 D.P.R. 581/95; per le ditte individuali iscritte alla sezione ordinaria, la sanzione non è prevista perché non menzionata nell'art. 2196 del c.c.

<u>Imprenditore</u> italiano con sede secondaria all'estero	Art. 2197 c.c.	IMPRENDITORE	30 gg. dall'istituzione della sede secondaria all'estero	Da € 10 a € 516 <b>(pagamento in misura ridotta € 20)</b>
---	----------------	--------------	--	--

**Non sanzionabili:**

- le domande a rettifica o integrazione di precedenti pratiche RI
- la residenza del titolare della ditta individuale iscritta alla sezione ordinaria perché non menzionata dall'art. 2196 c.c.